Tribunale di Roma
VIII sez.civ.

Il GIUDICE ISTRUTTORE
Dr.ssa **VERDE**

Poiché, in relazione all'organizzazione del lavoro, non è possibile che la causa n 38244/02

Tra [redacted] e [redacted] + 5

sia trattata, in prima comparizione, all'udienza fissata nell'atto di citazione (né in quela immediatamente successiva) v.to l'art. 168-bis, cod. proc. civ.

Differisce

la data della prima udienza al 1° 11.10.2002 ore 10

Manda la cancelleria di dare comunicazione di tale nuova udienza alle parti costituite.

Roma, 12.6.02

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Si comunichi a:

1.- avv. [redacted]

via [redacted]

ROMA

2.- avv. _____

via _____

ROMA

13.6.2002

Mentre nessuno si costituiva per M[redacted] C[redacted] la quale veniva dichiarata contumace, partecipavano al giudizio gli altri convenuti, contestando l'avversario assunto ed instando per la reiezione dell'opposizione.

Istruita mediante interrogatorio formale della convenuta contumace, la causa, acquisita agli atti la prodotta documentazione, sulle precisate conclusioni, veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione ordinaria di cui al I comma dell'art. 404 c.p.c. può essere proposta dal terzo, i cui diritti siano pregiudicati dalla sentenza impugnata. Più in particolare, per proporre l'opposizione, il terzo deve far valere un proprio diritto, che si affermi pregiudicato dalla decisione; inoltre, il diritto fatto valere deve essere autonomo ed incompatibile con la situazione giuridica che risulta dalla stessa sentenza: tale autonomia comporta che il diritto non sia dipendente dalla situazione sostanziale oggetto della sentenza e non ne sia, quindi, soggetto agli effetti. In sostanza, il requisito della incompatibilità sussiste quando il diritto del terzo ha ad oggetto lo stesso bene oggetto del diritto riconosciuto dalla impugnata statuizione, di modo che l'esercizio dell'uno esclude

materialmente l'effettivo esercizio dell'altro.

Nella specie, l'attore, rivendicando la sua qualità di donatario dei beni oggetto del giudizio di divisione, riveste la qualità di avente causa dal condividente ed in tale veste è legittimato, se non chiamato ad intervenire in quel giudizio, a richiedere che la relativa sentenza sia dichiarata inefficace nei suoi confronti.

Sull'opponente, peraltro, grava l'onere di dimostrare l'avvenuto acquisto (in virtù di titolo idoneo) e la perdurante titolarità del bene.

Infatti, anche in ipotesi di azione dichiarativa o costitutiva non recuperatoria, l'attore che proponga una domanda di accertamento della proprietà e non abbia il possesso della cosa oggetto del preteso diritto ha l'onere di offrire la stessa prova rigorosa richiesta per la rivendica -dimostrazione della titolarità del diritto mediante la prova di un acquisto a titolo originario, eventualmente risalendo al titolo originario dei propri danti causa, o quanto meno il possesso continuato del bene conforme al titolo, da parte del proprietario ed eventualmente dei suoi danti causa, protratto per il tempo necessario all'usucapione del bene-, perché egli esercita un'azione a contenuto petitorio, diretta al conseguimento di una pronuncia

giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene. Al contrario, è esonerato dall'onere della prova, richiesta per la rivendicazione, dei vari trasferimenti della proprietà sino alla copertura del tempo sufficiente ad usucapire, l'attore che propone un'azione di accertamento della proprietà ed abbia il possesso della cosa oggetto del preteso diritto -anche se tale minore rigore probatorio rispetto all'azione di rivendicazione non esime dall'onere di allegare e provare il titolo del proprio acquisto- e ciò perché tale azione tende non già alla modifica di uno stato di fatto ma solo alla eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito" (cfr. Cass. 9 giugno 2000, n. 7894 e Cass. 4 dicembre 1997, n. 12300).

[redacted] P[redacted], tuttavia, ha depositato unicamente copia, peraltro incompleta (manca la pag. 2 dell'atto notarile, contenente gli artt. 1, 2 e 3), della donazione, non fornendo alcuna altra prova della titolarità in via esclusiva, nella loro totalità, dei beni rivendicati.

Tuttavia, poiché è indubbia la comproprietà *iure successionis* dei citati immobili in capo alla donante, occorre evidenziare che nell'ambito della comunione

ereditaria, la cessione a terzi estranei di diritti su singoli immobili ereditari non ne comporta lo scioglimento -neppure parziale- ma i diritti ceduti continuano a far parte della stessa comunione, restando l'acquisto del terzo subordinato all'avveramento della condizione che essi, in sede di divisione, siano assegnati al coerede che li abbia ceduti.

In tale contesto e sulla scorta dei principi come sopra delineati, il cessionario-donatario ha diritto ad ottenere pronuncia di inefficacia della sentenza impugnata, in quanto, non essendo stato chiamato ad intervenire nel giudizio di scioglimento della comunione ed in quanto danneggiato, può pretendere che si proceda a nuova divisione con riferimento alla sola quota di pertinenza del suo dante causa.

Le spese di lite, avuto riguardo alla parziale reciprocità della soccombenza, vanno interamente compensate tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia, instaurata da [redacted], con atto rispettivamente notificato nelle date del 16.5.2002 e 8.4.2002, nei confronti di [redacted], nonché di [redacted], avente ad oggetto opposizione di terzo, nella

contumacia di M[redacted] C[redacted], così provvede:

-in parziale accoglimento della opposizione, dichiara inefficace, nei confronti dell'attore, la sentenza di questo Tribunale n. 10289/2001 nella parte in cui ha disposto lo scioglimento della comunione tra gli eredi di [redacted] e [redacted];

-spese interamente compensate.

Così deciso in Roma il 3.11.2005

IL GIUDICE

Depositato in Cancelleria
Roma, lì - 3 MAG. 2006
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dott. Sandro Spata)